

PS10090 - EVENT FAIR-ISCRIZIONE INDICE DEGLI ESPOSITORI E SOLLECITI DI PAGAMENTO

Provvedimento n. 25781

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 10 dicembre 2015;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*" e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LE PARTI

1. wwwdb s.r.o. (di seguito, anche Event Fair), in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera *b*), del Codice del Consumo. Tale società, con sede legale a Bratislava (Slovacchia), gestisce una banca dati *online*, denominata "Indice degli Espositori per Fiere ed Esposizioni", accessibile tramite il sito *internet* www.eventandfair.org, consultabile in lingua italiana, contenente informazioni su distinte categorie di soggetti che esercitano attività di impresa in Italia.
2. Assocalzaturifici e Anci Servizi S.r.l., in qualità di segnalanti.

II. LA PRATICA COMMERCIALE

3. La pratica commerciale posta in essere da Event Fair consiste nell'aver iscritto, unilateralmente e a loro insaputa, i dati aziendali di imprese italiane, tra cui figurano anche microimprese ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera *d-bis*), del Codice del Consumo, in un *database* presente esclusivamente *online* sul sito *internet* www.eventandfair.org, al solo fine di promuovere la sottoscrizione di un abbonamento pluriennale ad un servizio di annunci pubblicitari a pagamento.
4. Il professionista slovacco, in particolare, con il pretesto di far verificare e correggere alle microimprese, eteronomamente preiscritte, i dati inseriti nel database telematico denominato "Indice degli Espositori per Fiere ed Esposizioni", procede all'invio nei loro confronti di una comunicazione che, per la veste formale con cui viene presentata, è atta a condizionare indebitamente il processo decisionale dei destinatari inducendoli a sottoscrivere un abbonamento oneroso di durata triennale, che si rinnova automaticamente ad ogni scadenza per un ulteriore periodo di un anno se non viene disdetto, tramite lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della stessa. Il professionista slovacco compulsa, quindi, le anzidette microimprese inviando loro ripetuti solleciti di pagamento delle rate annuali dell'abbonamento e procede, nel caso in cui non

vadano a buon fine, a reiterarli insieme alla minaccia di adire le autorità giudiziarie slovacche per recuperare il credito indebitamente vantato.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

1) *L'iter del procedimento*

5. In relazione alle condotte sopra descritte, coerentemente riportate nelle oltre trentacinque segnalazioni ricevute dall'Autorità, in data 27 maggio 2015 è stato comunicato alla Parte l'avvio del procedimento istruttorio n. PS10090¹ per possibile violazione degli artt. 20, 24, 25, comma 1, lettere *d*) ed *e*), nonché 26, comma 1, lettera *f*), del Codice del Consumo.

6. In sede di avvio del procedimento è stata ipotizzata l'aggressività della pratica commerciale sopra descritta.

7. Al professionista, contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, è stata anche inviata una richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 12, comma 1, del Regolamento.

8. La Parte, nel corso dell'istruttoria, non ha prodotto alcuna memoria.

9. In data 3 agosto 2015 Assocalzaturifici e Anci Servizi S.r.l. hanno presentato istanza di partecipazione al procedimento². L'istanza è stata accolta con comunicazione del 20 agosto 2015³.

10. In data 29 settembre 2015 è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria⁴, fissata per il 19 ottobre 2015, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del Regolamento.

11. Event Fair non ha fatto pervenire alcuna memoria conclusiva.

2) *Le evidenze acquisite*

i) La presenza delle microimprese tra i destinatari della pratica commerciale

12. Con particolare riguardo all'attività commerciale svolta da Event Fair, nonché alla luce delle informazioni rinvenibili dal sito *internet* www.eventandfair.org, si evince che il professionista slovacco inserisce all'interno del proprio *database* telematico prevalentemente dati relativi a microimprese.

13. La presenza delle microimprese tra i destinatari della pratica commerciale in questione trova, inoltre, conforto nei documenti acquisiti agli atti del fascicolo istruttorio⁵, che evidenziano tra i segnalanti la presenza di imprese di dimensioni molto ridotte, anche a gestione familiare, come tali riconducibili alla nozione di cui all'art. 18, comma 1, lettera *d-bis*), del Codice del Consumo che definisce le microimprese “*entità, società o associazioni, che, a prescindere dalla forma giuridica, esercitano un'attività economica, anche a titolo individuale o familiare, occupando meno di dieci persone e realizzando un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a due milioni di euro, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, dell'allegato alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003*”.

¹ Cfr. doc. n. 57 del fascicolo.

² Cfr. doc. n. 99 del fascicolo.

³ Cfr. doc. n. 101 del fascicolo.

⁴ Cfr. docc. nn. 104 e 105 del fascicolo.

⁵ Cfr., in particolare, docc. nn. 13, 17, 20, 24 e 35.

ii) *La raccolta dei dati delle microimprese e il loro utilizzo ai fini della pre-iscrizione nella banca dati telematica di Event Fair e dell'invio della comunicazione commerciale*

14. Dai documenti in atti è emerso che Event Fair svolge un'attività di raccolta e pubblicazione dei dati relativi prevalentemente a microimprese, operanti nei più svariati settori economici.

15. L'attività di raccolta, in particolare, avviene senza che le microimprese siano previamente informate circa il trattamento che il professionista intende fare dei loro dati, sia per ciò che riguarda la pre-iscrizione nel *database* telematico, che viene realizzata a loro totale insaputa, sia per quanto concerne l'utilizzo delle informazioni raccolte ai fini dell'invio della comunicazione commerciale non richiesta.

16. Inoltre, come si evince dalle segnalazioni agli atti, l'iniziale attività di raccolta dati viene utilizzata dal professionista anche per la redazione del modulo allegato alla comunicazione commerciale inviata alle microimprese, nel quale tuttavia i dati aziendali delle stesse sono riportati in maniera parzialmente incompleta o errata⁶.

iii) *Le modalità impiegate da Event Fair per presentare la propria offerta commerciale*

17. Event Fair contatta per la prima volta le microimprese che ha previamente iscritto nella propria banca dati telematica, presente sul sito *internet* www.eventandfair.org, con l'invio mediante posta cartacea di una comunicazione commerciale contenente anche una sezione destinata all'espletamento dell'attività di correzione e/o aggiornamento dei dati aziendali preregistrati.

18. Dai documenti agli atti⁷ risulta che la comunicazione commerciale inviata alle microimprese presenta una veste grafica che conferisce preminente rilievo all'intestazione "*Indice degli Espositori per Fiere ed Esposizioni*". In particolare, i segnalanti, operanti nei più svariati settori produttivi e normalmente attivi a livello fieristico in Italia ed all'estero, hanno ricevuto una lettera in cui si legge "*Le vostre informazioni della azienda non confermate. Scadenza data di chiusura. I vostri incompleti dati attuali pre-registrati nell'indice degli espositori sono riportati nel modulo allegato. La preghiamo di apportarvi le modifiche rilevanti e di inoltrarlo entro il...*". "*al fine di evitare la rimozione dei propri dati aziendali incompleti, si prega di rivedere e approvare le informazioni tempestivamente. L'approvazione dei vostri dati rivisti nell'indice degli Espositori è fondamentale per facilitare la comunicazione e per garantire che solo precisi dettagli dell'azienda saranno pubblicati. Come responsabile della partecipazione della vostra azienda alla fiera, vi viene chiesto di includere tutte le modifiche necessarie dei vostri dati su www.eventandfair.org. Una volta che questi cambiamenti siano ricevuti, l'inserimento gratuito della vostra azienda sarà esposto come corretto e riceverà lo status preferenziale. Si prega di utilizzare il modulo d'ordine allegato per effettuare un ordine per un'inserzione a pagamento. L'aggiornamento dei dati aziendali a costo zero può essere effettuato solo on line. L'indice degli Espositori è autonomo e non ha alcuna affiliazione con qualsiasi organizzatore di fiera o produttore di conferenza*"⁸.

19. Una pagina allegata alla suddetta comunicazione contiene i dati aziendali da correggere. In fondo ad essa, con caratteri più piccoli, è riportato: "*Ordine: vogliamo che le informazioni della nostra azienda siano pubblicate da [wwwdb s.r.o.](http://www.wdb.s.r.o) come iscrizione pubblicitaria. L'informazione*

⁶ Cfr., in particolare, docc. nn. 3, 5, 8, 11 e 17.

⁷ Cfr., in particolare, docc. nn. 17, 21, 23 e 24.

⁸ Cfr. docc. n. 5 e 7 del fascicolo.

corretta fornita apparirà come una pubblicità per un termine di tre anni su www.eventandfair.org. L'ordine è in vigore e vincolante a meno che non sia revocato con lettera raccomandata entro dieci giorni dalla firma. La data di affrancatura è decisiva. Il periodo di tre anni comincia dalla data della prima fatturazione emessa. La fatturazione annuale per un importo di 1.177 euro è dovuta al momento dell'emissione della fattura. Per il periodo di inadempienza l'otto per cento l'anno sarà addebitato. L'ordine si prolunga ogni anno se nessuna cancellazione è prevista con lettera raccomandata. Questa cancellazione con preavviso deve essere data tre mesi prima della fine di scadenza dell'ordine. La legge applicabile è esclusivamente slovacca. Wwwwdb s.r.o. si riserva il diritto di avviare un procedimento legale nel luogo di affari del contraente e di trasferire i diritti e gli obblighi relativi a questo fine a terzi. L'unico Foro competente e luogo di esecuzione è Bratislava, Slovacchia⁹.

20. Sul retro della stessa si legge: "l'inserimento gratuito della vostra azienda può essere trasformato in un'iscrizione premium, utilizzando il modulo d'ordine sul retro con una firma legalmente vincolante e il timbro aziendale". E inoltre: "se volete solo effettuare correzioni al vostro annuncio gratuito, vi preghiamo di fare questo SOLO online a www.eventandfair.org – iscrizione base"¹⁰.

iv) *Il servizio di annunci pubblicitari a pagamento*

21. Dai documenti in atti emerge che successivamente al re-invio del modulo sottoscritto e rettificato, o anche a seguito del mero re-invio del modulo senza alcuna aggiunta o rettifica¹¹, Event Fair procede a far recapitare alle microimprese la fattura di pagamento relativa alla prima annualità dell'abbonamento¹².

22. In particolare, Event Fair si serve del sito internet www.eventandfair.org per preregistrare i dati aziendali delle microimprese, creando all'uopo degli *account* telematici. Il professionista slovacco, inoltre, dopo aver ricevuto il modulo sottoscritto dalle imprese contattate, provvede ad inserire negli *account* già esistenti le eventuali ulteriori informazioni aziendali, in quanto in ciò si sostanzia il servizio a pagamento reso alle microimprese coinvolte dalla pratica commerciale in questione.

v) *Le modalità e la tempistica per l'esercizio del diritto di recesso pattiziamente concesso*

23. Per quel che concerne le concrete modalità di esercizio del diritto di recesso, da quanto si evince dalla documentazione in atti¹³, con specifico riferimento alle informazioni contenute in calce alla proposta commerciale inviata da Event Fair, le microimprese possono esercitare tale facoltà inviando una raccomandata entro dieci giorni dall'avvenuto re-invio del modulo, sebbene dalle evidenze acquisite in atti emerge che Event Fair suole far pervenire alle microimprese la fattura relativa al pagamento della prima annualità dell'abbonamento al proprio servizio solo a

⁹ Cfr. doc. n. 8 del fascicolo.

¹⁰ Cfr. doc. n. 5 del fascicolo.

¹¹ Cfr. docc. nn. 12, 15 e 40.

¹² Cfr., in particolare, docc. nn. 6, 7, 8, 10, 12 e 17.

¹³ Cfr. docc. nn. 5,8,10 e 12.

seguito della scadenza del termine di dieci giorni dal re-invio, unilateralmente concesso per esercitare il diritto di ripensamento.

vi) *Le modalità con le quali Event Fair procede all'invio degli avvisi e solleciti di pagamento congiuntamente alla minaccia di intraprendere azioni legali*

24. Con riferimento alle modalità impiegate da Event Fair per inviare alle microimprese gli avvisi e solleciti relativi al pagamento delle fatture dei servizi di annunci pubblicitari prestati, il professionista slovacco opera direttamente.

25. Event Fair, successivamente alla sottoscrizione dell'abbonamento da parte delle microimprese secondo le modalità descritte al punto precedente, procede all'invio di una fattura, con funzione di avviso di pagamento, per un importo pari a 1.177 euro, equivalente al corrispettivo dovuto per il primo anno¹⁴. La lettera di accompagnamento della suddetta fattura riporta: *“abbiamo ricevuto il vostro ordine per una iscrizione premium nell'Indice degli Espositori per Fiere ed Esposizioni. Questa iscrizione vi offre il servizio esclusivo e l'attenzione prioritaria ai requisiti della vostra organizzazione individuale. La vostra iscrizione premium può essere maggiorata in qualsiasi momento e senza ulteriori spese fornendo ulteriore materiale riguardante la vostra azienda (ad esempio, testo, immagini, collegamenti). È possibile trovare informazioni più dettagliate su la specificazione Exh/Adv (URL) disponibili sotto: <http://www.eventandfair.org/advertise>. La vostra iscrizione premium è online a partire da oggi e può essere visualizzata utilizzando il seguente collegamento: [http://www.eventandfair.org/nome della impresa](http://www.eventandfair.org/nome_della_impresa)”*¹⁵.

26. Nel caso in cui il professionista non riesca a riscuotere il credito, procede a notificare la richiesta per ritardato pagamento nella quale si legge: *“con la presente sottoponiamo alla vostra attenzione l'estratto conto allegato ormai scaduto. Può essere possibile che abbiate trascurato la questione. Siamo certi che terrete nel dovuto conto questo avviso e che provvederete al più presto al saldo del vostro scoperto”*¹⁶.

27. I toni del primo sollecito appaiono maggiormente aggressivi, facendo anche leva sulle spese aggiuntive maturate a causa della persistenza nel presunto inadempimento da parte della microimpresa debitrice. Il professionista slovacco si rivolge alle microimprese nei seguenti termini: *“il nostro ufficio contabilità vi ha notificato in merito al vostro conto in scoperto un mese fa. Per la vostra serietà professionale si prega di rimettere il pagamento affinché si possa cancellare il vostro debito con la nostra azienda”*¹⁷. Nel primo sollecito sono incluse anche le spese per il sollecito stesso e gli interessi di mora maturati (rispettivamente euro 7,5 e 21,67)¹⁸.

28. Nel secondo sollecito inviato da Event Fair si legge: *“questo avviso di scadenza è il nostro terzo tentativo per notificarvi del vostro scoperto di conto. Auspichiamo la vostra immediata rimessa della fattura non pagata”*. Nel cosiddetto “ultimo sollecito” il tenore letterale del sollecito di pagamento risulta il seguente: *“è evidente che avete ignorato le nostre ripetute richieste di*

¹⁴ Cfr. docc. nn. 5, 8 e 16 del fascicolo.

¹⁵ Cfr. docc. nn. 28, 34 e 44 del fascicolo.

¹⁶ Cfr. doc. n. 50 del fascicolo.

¹⁷ Cfr. doc. n. 12 del fascicolo.

¹⁸ Cfr. docc. nn. 12 e 31 del fascicolo.

pagamento. Quindi, a meno che il pagamento non sia da noi ricevuto entro 14 giorni, passeremo la pratica riguardante il vostro conto al nostro Ufficio Legale¹⁹.

29. Nella cosiddetta “intimazione di pagamento” si legge: “L’ufficio contabilità ha sottoposto la vostra pratica al nostro ufficio. A seguito di un’analisi dei termini e delle condizioni del contratto a cui siete vincolati, con la presente, vi comuniciamo che siete in palese violazione del contratto medesimo per mancato pagamento. Pertanto, effettuate il pagamento richiesto entro 7 giorni del ricevimento della presente”.

30. Infine, nella cosiddetta “Ultima intimazione” il tono è il seguente: “avendo voi ignorato i nostri ripetuti solleciti, non abbiamo altra scelta che procedere con il contenzioso per recuperare il credito dovutoci. L’applicazione di tutte le spese legali conseguenti può essere evitata con il pagamento immediato dello scoperto contabile²⁰”.

31. Dalla documentazione agli atti è emerso che Event Fair, a seguito dell’invio della fattura di pagamento relativa alla prima annualità, di importo pari a 1.177,00 euro²¹, provvede a spedire i solleciti di pagamento, redigendone il testo in lingua italiana.

32. A titolo esemplificativo, qualora tale sollecito si riferisca alla prima annualità dell’abbonamento, Event Fair incrementa l’importo originario, applicando per il primo sollecito euro 7,50 per le spese e ulteriori euro 21,28 a titolo di interessi di mora, per il secondo sollecito euro 15,00 per le spese ed euro 29,79 a titolo di interessi di mora, per l’ultimo sollecito euro 22,50 per le spese e 37,53 euro a titolo di interessi di mora. Con l’ultima intimazione Event Fair addebita alla micro-impresa 37,50 euro come spese di sollecito e 59,19 euro a titolo di interessi di mora per un totale di 1.273,69²² euro.

3) *Le argomentazioni difensive dei professionisti*

33. Event Fair non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva nel corso del procedimento istruttorio.

IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

34. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa anche a mezzo *internet*, in data 21 ottobre 2015²³ è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 27, comma 6, del Codice del Consumo.

35. Con parere pervenuto in data 16 novembre 2015, la suddetta Autorità ha espresso le proprie valutazioni circa l’attitudine dello specifico mezzo di comunicazione utilizzato per diffondere la pratica commerciale a incidere e amplificare l’eventuale ingannevolezza della medesima, ritenendo che l’utilizzo del mezzo *internet* sia uno strumento idoneo a influenzare significativamente la realizzazione della pratica oggetto del procedimento²⁴.

¹⁹ Cfr. doc. n. 31 del fascicolo.

²⁰ Cfr. doc. n. 44 del fascicolo.

²¹ Cfr., in particolare, doc. n. 44.

²² *Ibidem*.

²³ Cfr. doc. n. 106.

²⁴ Cfr. doc. n. 110 del fascicolo.

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

36. La pratica commerciale contestata al professionista è volta a far sì che le microimprese italiane sottoscrivano un abbonamento triennale ad un servizio di annunci pubblicitari a pagamento, del valore di 1.177 euro all'anno, automaticamente rinnovabile, per un ulteriore periodo di un anno, se non viene disdetto per iscritto almeno tre mesi prima della sua scadenza e così per le annualità successive. In particolare, la pratica commerciale posta in essere da Event Fair si articola in una pluralità di condotte che consistono nella pre-iscrizione unilaterale e non richiesta dei dati aziendali delle microimprese in una banca dati *online* denominata "*Indice degli Espositori per Fiere ed Esposizioni*", al fine di promuovere la sottoscrizione di un servizio non richiesto di annunci pubblicitari a pagamento mediante il ricorso all'indebito condizionamento del processo decisionale delle microimprese, e nel ripetuto invio di avvisi e solleciti di pagamento, accompagnati in alcuni casi dalla minaccia di adire le vie legali per il recupero coattivo del credito vantato. Tale pratica commerciale, pertanto, integra gli estremi di una violazione degli artt. 20, 24, 25, comma 1, lettera *d*) ed *e*), nonché 26, comma 1, lettera *f*), del Codice del Consumo.

i) Questioni preliminari

37. In via preliminare, va chiarito che la pratica commerciale in esame è idonea a pregiudicare il comportamento economico delle microimprese, in quanto dall'analisi dei documenti agli atti e dal tipo di attività svolta da Event Fair risulta che tale pratica commerciale abbia coinvolto anche quei soggetti che rivestono le caratteristiche normativamente stabilite dall'art. 18, comma 1, lettera *d-bis*), del Codice del Consumo, che definisce le microimprese come "*entità, società o associazioni, che, a prescindere dalla forma giuridica, esercitano un'attività economica, anche a titolo individuale o familiare, occupando meno di dieci persone e realizzando un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a due milioni di euro, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, dell'allegato alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003*".

38. Le caratteristiche dell'attività di Event Fair, con specifico riferimento al fatto che tale professionista raccoglie ed inserisce nel proprio *database* prevalentemente i dati delle microimprese italiane, sono tali da rendere la pratica commerciale suscettibile di ledere gli interessi economici delle stesse.

ii) Le violazioni poste in essere dal professionista

39. Per quel che concerne i profili di merito, Event Fair dà inizio alla propria articolata pratica commerciale procedendo alla raccolta dei dati aziendali delle microimprese italiane –a prescindere dal settore commerciale in cui operano in maniera unilaterale e non richiesta, sul proprio *database online* denominato "*Indice degli Espositori per Fiere ed Esposizioni*". La raccolta di tali dati aziendali e la loro inclusione nel *database online* costituisce, invero, un'attività necessaria alla promozione del servizio di annunci pubblicitari a pagamento che il professionista offre sul proprio sito *internet* www.eventandfair.org.

40. La raccolta di tali informazioni e la creazione del *database* costituiscono gli espedienti di cui il professionista slovacco si serve per indirizzare alle microimprese la propria proposta commerciale e sui quali lo stesso fa leva per condizionarne indebitamente il processo decisionale. Dalle segnalazioni agli atti risulta, infatti, che Event Fair non ha cura di contattare tempestivamente le microimprese preinserite nel *database online*, per informarle della mera

creazione dell'account non richiesto, separatamente e a prescindere dalla comunicazione relativa alla promozione del servizio di annunci pubblicitari a pagamento.

41. Sia l'espedito della pre-iscrizione non richiesta, che le modalità e i termini adoperati per veicolare la comunicazione commerciale relativa all'offerta del servizio a pagamento, costituiscono elementi sufficienti per condizionare indebitamente il processo decisionale delle microimprese, facendolo sfociare nell'acquisto di un servizio non richiesto. A tal uopo va considerato che l'utilizzo di espressioni quali *“Le vostre informazioni della azienda non confermate. Scadenza data di chiusura. I vostri incompleti dati attuali pre-registrati nell'indice degli espositori sono riportati nel modulo allegato. La preghiamo di apportarvi le modifiche rilevanti e di inoltrarlo entro il [...] al fine di evitare la rimozione dei propri dati aziendali incompleti”*, risultano idonee a coartare il processo decisionale delle microimprese, in virtù del fatto che indebitamente ricollegano al protrarsi di un asserito stato di inerzia nella verifica della correttezza dei dati aziendali contenuti nel suddetto registro, il rischio di incorrere nella cancellazione dallo stesso.

42. Tale risultato è inscindibilmente dipendente dalla realizzazione delle condotte di raccolta e pre-iscrizione dei dati aziendali delle microimprese nel *database* telematico. Si tratta, infatti, di attività strettamente funzionali a collocare Event Fair in una posizione tale per cui le microimprese destinatarie della comunicazione commerciale, per evitare le pregiudizievoli conseguenze economiche derivanti dal mancato adempimento di oneri riconnessi alla iscrizione e permanenza nel registro, sono portate a compiere una scelta di consumo che non avrebbero altrimenti assunto.

43. Le condotte sopra descritte, quindi, costituiscono, alla luce degli elementi sin qui evidenziati, una pratica commerciale aggressiva ai sensi degli artt. 20, 24 e 25 del Codice del Consumo.

44. La pratica commerciale si configura, inoltre, in ogni caso aggressiva ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera *f*), del Codice del Consumo, in relazione alla condotta realizzata dal professionista mediante l'invio alle microimprese di ripetuti avvisi e solleciti di pagamento. Event Fair, in particolare, come si evince dai documenti in atti, fa seguire l'invio della fattura di pagamento della prima rata annuale dell'abbonamento sottoscritto dalle microimprese (e così anche per gli anni di contratto successivi al primo), con il pressante recapito di una lunghissima catena di solleciti di pagamento (agli atti ne risultano inviati allo stesso destinatario almeno 6 in pochi mesi)²⁵ variamente denominati, che le microimprese ricevono con cadenza periodica quasi mensile.

45. Tali solleciti sono caratterizzati da richieste economiche crescenti a titolo di spese ed interessi, dal fatto che le microimprese hanno la possibilità di pagare in un lasso temporale sempre più stringente, nonché dalla circostanza che si paventa via via con maggiore insistenza l'apertura di una procedura esecutiva a carico dell'asserito debitore. Event Fair, infatti, usa espressioni quali: *“è evidente che avete ignorato le nostre ripetute richieste di pagamento. Quindi, a meno che il pagamento non sia da noi ricevuto entro 14 giorni, passeremo la pratica riguardante il vostro conto al nostro Ufficio Legale”*, rimarcando in alcuni casi che si tratta di un *“Ultimo sollecito”* o che si è proceduto a trasferire la pratica al cd. Ufficio Legale *“per iniziare la prassi legale necessaria”*.

²⁵ Cfr., in particolare, doc. n. 50 del fascicolo.

46. Tali condotte ingenerano nelle microimprese un'indebita pressione, anche perché ad ogni sollecito di Event Fair successivo al primo vengono aggiunti, all'importo originariamente richiesto, ulteriori e crescenti somme richieste a titolo di interessi di mora e spese di recupero.

47. Concorre, infine, ad aumentare il carattere aggressivo della pratica, integrando una violazione dell'art. 25, comma 1, lettera e), del Codice del Consumo, il fatto che Event Fair non si limita solo ad inviare, rispettivamente, i solleciti di pagamento, ma procede anche a minacciare le microimprese che non intendono saldare le somme richieste, con espressioni che lasciano intendere la loro volontà di agire in giudizio per il recupero coattivo del credito²⁶.

iii) Conclusioni

48. In conclusione si ritiene che la condotta tenuta da Event Fair violi il disposto di cui agli articoli 20, 24, 25, comma 1, lettere d) ed e), nonché 26, comma 1, lettera f), del Codice del Consumo. In particolare, per quanto riguarda la contrarietà alla diligenza professionale, nel caso di specie non si riscontra da parte del professionista quel normale grado di attenzione che ragionevolmente ci si può attendere, avuto riguardo alla sua qualità e alle caratteristiche dell'attività svolta. La contrarietà alla diligenza professionale da parte di Event Fair si riscontra soprattutto nel fatto che il professionista raccolga i dati aziendali delle microimprese e li utilizzi per creare un proprio *database* telematico denominato "*Indice degli Espositori per Fiere ed Esposizioni*" senza che ciò sia richiesto dalle microimprese coinvolte e senza che alle stesse venga, sul punto, inviata alcuna specifica e tempestiva informazione separata dalla proposta commerciale, come già innanzi illustrato. Inoltre, il *deficit* di diligenza si ravvisa nel fatto che, tanto la creazione unilaterale degli *account* riferibili alle microimprese, all'interno del *database online*, quanto le modalità con le quali viene realizzata la comunicazione commerciale rivolta alle stesse, costituiscono dei meccanismi di cui il professionista slovacco si serve per condizionare indebitamente il processo decisionale, condizionandole indebitamente nel porre in essere una scelta di consumo che non avrebbero altrimenti assunto.

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

49. Ai sensi dell'art. 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

50. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'art. 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

51. Con riguardo alla gravità della violazione posta in essere da Event Fair, si tiene conto nella fattispecie in esame della diffusione all'intero territorio nazionale della pratica commerciale, in quanto come si evince dai documenti in atti, e in particolare dalle svariate segnalazioni ricevute, il professionista slovacco ha registrato, nel corso della sua attività, i dati di numerosissime microimprese, alle quali ha successivamente inviato una comunicazione commerciale non

²⁶ Cfr., in particolare, docc. nn. 30, 38 e 44.

richiesta. Risulta altresì rilevante l'elevato pregiudizio economico in considerazione del livello del prezzo dei servizi offerti da Event Fair, anche in considerazione delle dimensioni economico-finanziarie delle microimprese, in quanto per ogni anno dell'abbonamento triennale l'importo richiesto è pari a 1.177 euro.

52. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la pratica commerciale di Event Fair è stata posta in essere almeno a partire dal mese di febbraio 2014 ed è tutt'ora in corso.

53. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a wwddb s.r.o. nella misura di 500.000 € (cinquecentomila euro).

RITENUTO, pertanto, tenuto conto del parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame, posta in essere da wwddb s.r.o. risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, 24, 25, comma 1, lettere *d*) ed *e*), nonché 26, comma 1, lettera *f*), del Codice del Consumo in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea, mediante il ricorso a tecniche di indebito condizionamento, a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico delle microimprese, costringendole a sottoscrivere un servizio non richiesto di annunci pubblicitari a pagamento e ad esigerne il pagamento mediante l'invio di ripetuti solleciti, nonché attraverso la formulazione di proposte transattive;

DELIBERA

a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla società wwddb s.r.o. costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 24, 25, comma 1, lettere *d*) ed *e*), nonché 26, comma 1, lettera *f*), del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione;

b) di irrogare alla società wwddb s.r.o. una sanzione amministrativa pecuniaria di 500.000 € (*cinquecentomila* euro);

c) che la società wwddb s.r.o. comunichi all'Autorità, entro il termine di novanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui al punto a).

La sanzione amministrativa irrogata deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, tramite bonifico (in euro) a favore dell'Erario, utilizzando il codice IBAN IT04A0100003245348018359214 (codice BIC: BITAITRRENT), che corrisponde alla terna contabile 18/3592/14.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la

sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo in caso di inottemperanza al provvedimento l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella
